

RELAZIONE

REGOLAMENTO IVASS N. 30 DEL 26 OTTOBRE 2016 CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO E SULLE CONCENTRAZIONI DI RISCHI DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74.

Il Regolamento riguarda la materia della vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi di cui al Titolo XV, Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni (di seguito Codice), come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Con il Regolamento:

- è stata data attuazione agli articoli 215-quater, comma 2 e 216, comma 3, del novellato Codice che rinviano alla normativa secondaria la disciplina di dettaglio in materia di operazioni infragruppo e concentrazioni di rischi;
- è stata aggiornata, alla logica *Solvency II*, la vigente disciplina in tema di operazioni infragruppo, contenuta nel Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 che è, pertanto, abrogato, riunendo in un unico compendio normativo anche le previsioni sulle concentrazioni di rischi;
- sono state recepite due linee guida EIOPA, appartenenti al set *governance* del 1° Pilastro, riguardanti i processi di monitoraggio in tema di concentrazioni di rischio a livello di gruppo (linea guida 68) ed operazioni infragruppo (linea guida 69).

In termini generali il Regolamento prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione (di seguito imprese assicurative) italiane, le sedi secondarie in Italia di imprese assicurative di Stato Terzo e l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice:

- pongano in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o delle imprese coinvolte o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese assicurative coinvolte;
- si dotino, nell'ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, che devono essere predisposti sia a livello individuale che di gruppo, ai fini del costante monitoraggio di tutte le operazioni infragruppo;
- definiscano, in un'apposita politica, criteri e modalità per l'operatività infragruppo identificando quali fattispecie qualificare "significative", "molto significative" e "da segnalare in ogni circostanza", in funzione del possibile impatto sulla solvibilità e sul profilo di rischio ed in relazione alla tipologia di operazione o di controparte. Ai fini di tale individuazione, il Regolamento presume significative e molto significative le operazioni pari o superiori, rispettivamente, all'1% ed al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, facendo salva la possibilità per le imprese di identificare un criterio qualitativo o soglie differenti, adeguatamente motivate nella politica, tenuto conto del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza per i gruppi cross-border. In

tal caso, si prevede l'invio preventivo all'IVASS della bozza di politica e delle motivazioni e documentazione di sostegno;

- l'ultima società controllante italiana comunichi all'IVASS le operazioni infragruppo significative (annualmente) e quelle molto significative e da segnalare in ogni circostanza (con la massima tempestività), utilizzando i modelli previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450.

Per le concentrazioni di rischi si prevede, inoltre, che l'ultima società controllante italiana:

- assicuri che le concentrazioni dei rischi non producano gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quater, comma 1 del Codice;
- si doti, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo, di adeguati meccanismi di misurazione, monitoraggio e mitigazione delle concentrazioni dei rischi verso controparti esterne al gruppo;
- definisca, in un'apposita politica, criteri e modalità per la gestione della concentrazione dei rischi a livello di gruppo ed identifichi quali fattispecie qualificare "significative" e quali "da segnalare in ogni circostanza" in funzione del possibile impatto sulla solvibilità e sul profilo di rischio del gruppo. Ai fini di tale individuazione, il Regolamento presume significative le concentrazioni pari o superiori al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, facendo salva la possibilità per l'ultima società controllante italiana di identificare una soglia differente, adeguatamente motivata nella politica, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza per i gruppi cross-border. In tal caso, si prevede l'invio preventivo all'IVASS della bozza di politica e delle motivazioni e documentazione di sostegno;
- comunichi all'IVASS le concentrazioni dei rischi significative (annualmente) o quelle da segnalare in ogni circostanza (con la massima tempestività) utilizzando i modelli previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450.

Di seguito si riporta una sintesi delle previsioni del Regolamento, che si compone di 28 articoli, suddivisi in IV Capi.

Il **Capo I** contiene disposizioni di carattere generale relative alle fonti normative (articolo 1), alle definizioni (articolo 2) ed all'ambito di applicazione (articolo 3).

Analogamente al Regolamento n. 25/2008, il presente Regolamento si applica in primo luogo alle imprese assicurative italiane ed alle sedi secondarie in Italia di imprese assicurative di Stati terzi per tutte le operazioni poste in essere con una delle controparti appartenenti al medesimo gruppo, come specificate nell'articolo 5, ivi inclusa la propria controllante¹.

Il Regolamento si applica anche alle ultime società controllanti italiane di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice e, quindi, a tutte le operazioni da queste effettuate con le diverse controparti del gruppo. Per l'impresa di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista le disposizioni del presente Regolamento si applicano nel caso in cui la stessa attui il calcolo della solvibilità di gruppo ai sensi dell'articolo 216-ter del Codice e relative disposizioni di attuazione.

L'inclusione della controllante non regolamentata (*holding*) per le finalità di monitoraggio delle operazioni infragruppo è prevista in quanto *Solvency II* richiede, ai fini della vigilanza di gruppo, che le imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista siano trattate alla stregua delle imprese assicurative. La vigilanza sulle operazioni

¹ Tra i controllanti rientrano anche le imprese di partecipazione assicurativa mista, come specificato dall'articolo 215-quinquies, comma 1, del Codice.

infragruppo poste in essere dalla holding è parte imprescindibile della vigilanza sulla stabilità del gruppo, potendo tali operazioni inficiarne l'adeguatezza patrimoniale e la stabilità di gruppo.

Il Regolamento introduce, inoltre, disposizioni in merito alla vigilanza sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo sulla base dell'articolo 215-quater, comma 2 del Codice. Il Capo III, relativo alla concentrazione dei rischi a livello di gruppo, si applica dunque all'ultima società controllante italiana con riguardo alle esposizioni al rischio delle imprese appartenenti al gruppo nei confronti di controparti esterne al gruppo, fatti salvi i requisiti di gestione delle concentrazioni di rischio a livello di singola impresa assicurativa del gruppo.

Il **Capo II** contiene disposizioni in materia di operazioni infragruppo.

L'articolo 4 in materia di tipologie di operazioni infragruppo segue un metodo non esaustivo, rinviando all'elencazione contenuta nell'articolo 377 degli Atti delegati, fatta salva la possibilità per le imprese di identificare ulteriori tipologie caratterizzanti la rispettiva attività².

L'articolo 5 individua le controparti delle operazioni infragruppo: vi rientrano i soggetti componenti il gruppo ed, in continuità con quanto previsto dal Regolamento 25/2008, ulteriori entità ricomprese nella definizione di parti correlate di cui ai principi contabili, attesa l'indubbia rilevanza del rapporto che lega ad esse i soggetti vigilati e la potenziale pericolosità, per la tutela degli assicurati, delle operazioni con essi condotte³.

La Sezione II – Operatività dell'impresa e politica infragruppo - contiene principi generali di secondo pilastro in tema di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ed in materia della politica infragruppo.

L'articolo 6 detta i principi generali che governano l'operatività delle imprese destinatarie del Regolamento, raccomandando ad esse di non porre in essere operazioni infragruppo che contrastino con le esigenze di sana e prudente gestione o che possano produrre effetti negativi per la propria solvibilità o per quella del gruppo o arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Per tali finalità, le imprese hanno una piena e costante conoscenza delle controparti, di cui curano un elenco aggiornato, da trasmettere all'IVASS su richiesta. Nell'elenco è data separata evidenza delle controparti "assicurative" che rientrano nell'articolo 335, paragrafo 1, lettere da a) a d) degli Atti delegati da quelle "finanziarie" e "non regolamentate" che sono ricomprese nelle lettere e) ed f) del medesimo articolo.

² La previsione "trasferimento di fondi propri", di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a) assume carattere residuale e deve essere letta in relazione alla fattispecie "dividendi, cedole ed altri pagamenti di interessi" di cui all'articolo 377, par. 2, lett. e) degli Atti delegati, al fine di comprendere ogni altro trasferimento di utili o mezzi patrimoniali. Il riferimento alle "garanzie ricevute e rilasciate", di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b) è strumentale all'adeguata trattazione delle stesse nella politica ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, lett. e), anche in considerazione della mancata riproduzione nel nuovo impianto normativo delle disposizioni particolari dettate in materia dall'articolo 7 del previgente Regolamento n. 25/2008. Nell'espressione "ogni altro accordo volto a trasferire esposizioni o rischi", di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) rientrano, tra l'altro, le operazioni con società veicolo, quali le cartolarizzazioni.

³ Tale impostazione è, peraltro, coerente con il Codice Civile (articolo 2427, comma 1, n. 22-bis) che richiede sia data indicazione, in nota integrativa, delle operazioni con parti correlate se rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato e con gli Atti delegati che richiedono che la relazione annuale al pubblico contenga informazioni sulle operazioni sostanziali effettuate con i membri dell'organo amministrativo, direttivo e di vigilanza.

L'articolo 7 richiede l'instaurazione di adeguate procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio, che devono essere attuati sia a livello individuale che di gruppo al fine del costante monitoraggio delle operazioni infragruppo. In tale ambito è implementata la linea guida 69 in tema di governo societario sulle operazioni infragruppo, con l'attribuzione all'ultima società controllante italiana, anche non regolamentata, della responsabilità dell'instaurazione, nel gruppo, di idonee procedure finalizzate alla piena conoscenza e tracciabilità delle operazioni e dei flussi derivanti dalle imprese controllate/partecipate.

L'articolo 8 prevede che le imprese definiscano, tramite apposita delibera adottata dall'organo amministrativo, la propria politica infragruppo, che individui criteri e modalità dell'operatività infragruppo, le tipologie di operazioni che caratterizzano l'attività dell'impresa, le diverse categorie di controparti, i processi decisionali.

Nucleo fondamentale della politica è la tracciabilità di tutte le operazioni infragruppo poste in essere all'interno di un gruppo a prescindere dalla loro rilevanza o tipologia. Nella politica è data diversa trattazione delle operazioni effettuate con controparti "assicurative" (articolo 335, paragrafo 1, lettere da a) a d) degli Atti delegati) da quelle "finanziarie" e "non regolamentate" (nelle lettere e) ed f) del medesimo articolo). Tale distinzione assume particolare rilievo nella fissazione dei limiti di operatività, che devono essere appropriati in relazione alle diverse controparti.

La politica deve, inoltre, individuare le operazioni significative, molto significative e da segnalare in ogni circostanza, distinzione introdotta dal regime Solvency II e recepita nel Codice (articolo 216), rilevante ai fini del possibile impatto sulla solvibilità o sulla liquidità del gruppo o di una delle imprese coinvolte nonché ai fini degli obblighi di comunicazione all'IVASS. L'individuazione in argomento comporta anche la definizione, da parte delle imprese, di appropriate soglie di significatività e limiti di operatività. La politica infragruppo è oggetto di una specifica delibera quadro, adottata dall'organo amministrativo e rivista almeno una volta l'anno.

La Sezione III riguarda l'identificazione delle operazioni infragruppo che spetta in primo luogo alle imprese sulla base di quanto previsto dall'articolo 377 degli Atti delegati. Ai fini di tale individuazione, l'impianto proposto intende fissare una presunzione relativa per le soglie di significatività, superabile da una differente valutazione del Board adeguatamente motivata.

Gli articoli 9 e 10 presumono, quindi, significative e molto significative quelle operazioni superiori, rispettivamente, all'1% e al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, facendo salva la possibilità per le imprese di identificare un criterio qualitativo o soglie differenti, adeguatamente motivate nella politica, tenuto conto del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza. In tal caso, si prevede l'invio preventivo all'IVASS della bozza di politica e delle motivazioni e documentazione di sostegno.

L'articolo 11 detta ulteriori chiarimenti ai fini della determinazione delle soglie, ribadendo la necessità di una valutazione complessiva del superamento delle soglie in presenza di operazioni collegate da unicità temporale, funzionale o programmatica. Si precisa, inoltre, per le ultime società controllanti italiane che siano imprese di partecipazione assicurativa ed imprese di partecipazione finanziaria mista, il richiamo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, è da intendersi riferito al Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale di cui all'articolo 27 del Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016 concernente il calcolo della solvibilità di gruppo.

La Sezione IV disciplina gli obblighi di comunicazione all'IVASS, per la concreta attuazione dei quali si applicheranno specifiche istruzioni operative.

L'articolo 12 individua i soggetti tenuti agli obblighi in questione.

Ai sensi dell'articolo 216, comma 4 del Codice, le comunicazioni all'IVASS sono effettuate unicamente dall'ultima società controllante italiana. In tal caso, la comunicazione riguarda le operazioni infragruppo effettuate, con le controparti di cui all'articolo 5, sia dall'ultima società controllante italiana sia dalle altre imprese di cui all'articolo 3 presenti nel gruppo⁴.

Quando, invece, non sussiste un'ultima società controllante italiana (ad esempio nel caso in cui la controllante sia un'impresa di partecipazione assicurativa mista), le comunicazioni sono effettuate direttamente dall'impresa assicurativa.

La previsione, inoltre, disciplina il caso di esonero dall'obbligo di comunicazione quando l'ultima società controllante italiana sia a capo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 ed in tale ambito soggetta ad equivalenti obblighi di comunicazione, ciò al fine di evitare la presentazione di informazioni analoghe previste da due normative diverse.

Infine, gli obblighi di comunicazione di cui al presente Regolamento non si applicano all'ultima controllante italiana di un sottogruppo nazionale (con ultima controllante europea), nel caso in cui l'IVASS abbia concesso l'esonero dalla vigilanza sulle operazioni infragruppo a livello di sottogruppo nazionale.

In entrambe le fattispecie di esonero, restano tuttavia fermi in capo alle imprese di cui all'articolo 3 gli adempimenti di cui al Capo II, Sezione I, II e III ed al Capo III, Sezione I, II e III del presente Regolamento.

L'articolo 13 disciplina la comunicazione delle operazioni significative, da attuarsi mediante l'invio all'IVASS, a cadenza annuale, dei modelli di cui agli articoli 20 e 36 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450 della Commissione, secondo i termini di cui agli articoli 312, comma 1, lett. c) e 373 degli Atti delegati.

L'articolo 14 disciplina la comunicazione delle operazioni molto significative, da attuarsi mediante l'invio, con la massima tempestività, dei modelli di cui agli articoli 21 e 36 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450, unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione. Tali comunicazioni saranno comunque effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio, riferito anche alle comunicazioni di cui all'articolo 15.

L'articolo 15 si occupa delle operazioni da segnalare in ogni circostanza, ai sensi dell'articolo 216, comma 5 del Codice, intendendosi per tali quelle operazioni che, anche se di importo inferiore rispetto alle soglie di significatività, sono attuate a condizioni diverse da quelle di mercato, o non rispettano i criteri o le procedure stabilite della politica. Anche tali operazioni sono comunicate mediante l'invio, con la massima tempestività, dei modelli di cui agli articoli 21 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, unitamente alla nota illustrativa. Tali comunicazioni saranno effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio riferito anche alle comunicazioni di cui all'articolo 14.

L'articolo 16 disciplina i poteri di intervento dell'IVASS nel caso in cui accerti che una delle operazioni soggette a comunicazione contrasti con i principi di sana e prudente gestione

⁴ Al fine di conseguire la completezza di tale comunicazione, le singole imprese assicurative presenti nel gruppo comunicano all'ultima società controllante italiana tutte le operazioni infragruppo poste in essere con le controparti di cui all'articolo 5, specificando quali operazioni siano significative o molto significative a livello individuale.

ovvero produca o rischi di produrre gli effetti di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3, del Codice.

Il **Capo III** contiene disposizioni in materia di concentrazioni di rischio a livello di gruppo.

La Sezione I riguarda le disposizioni di carattere generale utili per l'identificazione delle tipologie di concentrazioni dei rischi a livello di gruppo (articolo 17).

La Sezione II - Operatività del gruppo e politica di gruppo sulla concentrazione dei rischi - contiene disposizioni rivolte all'ultima società controllante italiana relative (anche nel recepimento della linea guida 68 in materia di *governance*):

- ai principi generali che rinviano all'articolo 215-quater comma 1 del Codice (articolo 18);
- alle procedure di controllo interno ed ai meccanismi di cui deve dotarsi il gruppo per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio, la tracciabilità e il controllo sulle concentrazioni di rischio (articolo 19);
- alla previsione di un'apposita politica che definisca criteri e modalità per la gestione di tutte le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo ed identifichi limiti di operatività, soglie e tipologie di fattispecie da qualificare significative e da segnalare in ogni circostanza in funzione del possibile impatto sulla solvibilità e sul profilo di rischio del gruppo (articolo 20).

La Sezione III riguarda l'identificazione delle concentrazioni dei rischi significative. L'impianto proposto, similmente a quanto previsto per le operazioni infragruppo, intende fissare, in aggiunta alle valutazioni effettuate dall'ultima società controllante italiana nella propria politica, una soglia di significatività, con una presunzione relativa, superabile da motivata prova contraria.

L'articolo 21 considera significative quelle concentrazioni superiori al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, facendo salva la possibilità per l'ultima società controllante di identificare una soglia differente, adeguatamente motivata nella politica, tenuto conto del profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle Autorità di vigilanza. In tal caso, si prevede l'invio preventivo all'IVASS della bozza di politica e delle motivazioni e documentazione di sostegno.

L'articolo 22 detta ulteriori chiarimenti ai fini della determinazione della significatività, ribadendo la necessità di una valutazione complessiva del superamento delle soglie in presenza di esposizioni interconnesse tra loro (per controparte o gruppi di controparti, aree geografiche, settori economici e valute).

La Sezione IV disciplina gli obblighi di comunicazione all'IVASS.

L'articolo 23 individua i soggetti tenuti alla comunicazione, i.e. l'ultima società controllante italiana, e disciplina il caso di esonero dall'obbligo di comunicazione nell'ambito del conglomerato finanziario. Vale, anche per tale ambito, quanto già precisato all'articolo 12 in merito all'esonero della comunicazione relativa al sottogruppo nazionale con ultima controllante europea.

L'articolo 24 prevede che la comunicazione delle concentrazioni significative sia effettuata mediante l'invio, a cadenza annuale, dei modelli di cui all'articolo 36 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450, secondo i termini di cui all'articolo 373 degli Atti delegati.

L'articolo 25 disciplina l'obbligo di comunicazione delle concentrazioni da segnalare in ogni circostanza a mezzo dell'invio, con la massima tempestività, dei modelli di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, unitamente alla nota illustrativa. Tali comunicazioni saranno effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio

L'articolo 26 riguarda i poteri di intervento nel caso in cui l'IVASS accerti che una delle concentrazioni di rischio soggette a comunicazione contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre gli effetti di cui all'articolo 215-quater, comma 1, del Codice.

Il **Capo IV** contiene disposizioni finali in tema di abrogazioni (articolo 27) ed entrata in vigore (articolo 28).